

AVVISO

In seguito all'emergenza del 14 agosto 2018 relativa al crollo del ponte Morandi a Genova, con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 agosto 2018 n. 539 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2018) è stata prevista la sospensione del pagamento delle rate dei mutui dei Clienti danneggiati dal tragico evento.

Nello specifico per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, è possibile richiedere una delle seguenti tipologie di sospensione:

Sospensione parziale: sospensione del pagamento della sola quota del capitale. In questo caso gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso nominale annuo pattuito nel contratto e saranno addebitati alle scadenze originarie previste.

Sospensione totale: sospensione del pagamento dell'intero importo della rata, quindi sia interessi che capitale. Durante il periodo di sospensione sono comunque dovuti interessi sul debito residuo. Gli interessi saranno calcolati al tasso nominale annuo definito nel contratto di mutuo e saranno addebitati, con la stessa periodicità e le stesse scadenze della rata di ammortamento, per un numero di rate concordato con la banca.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

- (i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
- (ii) sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. Gli interessi verranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

La sospensione avrà durata fino all'agibilità o abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la cessazione dello stato di emergenza.

Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste ulteriori garanzie.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a tutte le succursali Banca Sella